

## ***Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria***

### **Art. 1 – Oggetto e principi generali**

Il presente Regolamento (nel seguito il “Regolamento”) disciplina le modalità con le quali il GAL Baldo-Lessinia (nel seguito GAL) procede all'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie nei casi previsti dal D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., e nei limiti degli importi indicati nel successivo art. 2, dando inoltre esecuzione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'ANAC.

Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:

- nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
- per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
- al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

L'attività contrattuale del GAL garantirà la qualità delle prestazioni acquisite e dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 e 42 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.

Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie.

### **Art. 2 – Soglie di riferimento**

Le acquisizioni per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- a. per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro si può procedere tramite affidamento diretto in conformità all'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020.
- b. per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 75.000,00 euro e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. l'affidamento avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020 tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del citato decreto, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea che troverà diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

### **Articolo 3 – Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 75.000,00**

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 Euro può

avvenire tramite affidamento diretto anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii..

La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente, che deve indicare:

- l'interesse da soddisfare;
- le caratteristiche dei beni o dei servizi da acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- le principali condizioni contrattuali.

L'affidamento diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione. Se del caso, l'onere motivazionale può venire integrato con l'acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di spesa da parte degli operatori economici del settore di riferimento. Per procedere all'operazione di cui al precedente periodo il GAL può avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del presente Regolamento che, a sua volta, rinvia all'Allegato A. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., nonché di eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica coerenti con la rilevanza della prestazione.

Il GAL motiva adeguatamente la scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto dei seguenti requisiti:

- possesso da parte dell'operatore economico prescelto dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ove richiesti;
- rispondenza di quanto offerto all'interesse che si intende soddisfare;
- congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- rispetto del principio di rotazione.

#### **Articolo 4 – Servizi e Forniture di importo superiore a Euro 75.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020 gli affidamenti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 75.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria possono venire affidati tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori di cui all'art. 5 del presente regolamento ovvero sulla base delle indagini di mercato di cui all'art. 6 (per quelle tipologie di servizi e forniture non previsti nell'Allegato A) nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

La procedura si articola in tre fasi:

- a. svolgimento delle indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, per quanto attiene alla presente fase si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento;
- b. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- c. scelta dell'affidatario e affidamento diretto;
- c. stipula del contratto.

Il GAL invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC, ovvero secondo le forme dell'art. 75, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii..

Nella lettera di invito, di cui alla lettera a) sopracitata, sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, tra cui l'oggetto della prestazione stessa, le caratteristiche tecniche, le condizioni di partecipazione, i termini di presentazione dell'offerta, il criterio di aggiudicazione prescelto, le eventuali garanzie e penali, le modalità di pagamento, il nominativo del RUP, lo schema di contratto e di capitolato tecnico.

La verifica, possesso dei requisiti che siano stati autocertificati dall'operatore economico, è

obbligatoria solo nei confronti dell'aggiudicatario. Il GAL deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. Il GAL può, comunque, estendere tale verifica agli altri partecipanti.

La richiesta potrà prevedere un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimenti da parte dell'offerente. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione dell'informazione sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

Le specifiche tecniche, e tutte le altre condizioni dell'offerta, possono essere definite in appositi capitolati, allegati all'invito.

#### **Art. 5 – Albo degli operatori economici**

Il GAL procede alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. tenuto conto delle proprie specifiche esigenze.

L'Albo degli operatori economici viene disciplinato con apposito regolamento.

Il GAL una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul sito web, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara".

In sede di costituzione di un nuovo albo, ovvero in sede di aggiornamento di un elenco esistente, il GAL pubblica sul proprio sito web nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara" un apposito avviso recante i requisiti, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie, le specifiche modalità ed i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici interessati. Periodicamente si procede all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco pubblicato sul sito web, nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Bandi di gara".

Gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di costituzione/aggiornamento dell'elenco.

Il GAL procede alla valutazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici interessati nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse. Le istanze di iscrizione inviate fuori termine, e ritenute conformi, sono considerate ai fini dell'iscrizione in occasione del primo aggiornamento successivo. La conferma ovvero il diniego dell'iscrizione avviene tramite posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla chiusura della valutazione sull'istanza.

Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione quanto previsto e dettagliato nell'apposito regolamento che definisce inoltre le cause di sospensione e cancellazione dall'Albo stesso

Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il GAL circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un operatore economico abbia perso i requisiti per l'iscrizione ad un elenco, lo stesso non potrà più essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto. In sede di periodica revisione degli elenchi, si procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti. Il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii..

Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:

- formale richiesta da parte dell'operatore economico;
- cessazione dell'attività dell'operatore economico;
- perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;

- affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione;
- mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico.

#### **Art. 6 – Indagini di mercato**

Il GAL può procedere ad eseguire le indagini di mercato al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.

Le attività poste in essere in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

L'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara" di un apposito avviso per un periodo di 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della rilevanza del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso, in ogni caso, può essere di 5 giorni, laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza.

Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi: valore presunto dell'affidamento (ove sia conoscibile), elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nell'avviso in oggetto si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio.

#### **Art. 7 – Criteri di aggiudicazione**

Gli acquisti di beni e servizi sono aggiudicati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 95 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. secondo i criteri di seguito elencati e motivati nella determina a contrarre o atto equivalente:

- 1) del minor prezzo
- 2) dell'offerta economicamente più vantaggiosa

In entrambi i casi non sono mai ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d'offerta.

L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati, in seduta privata o pubblica secondo le modalità previste nel capitolato o nella lettera di invito, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o nel caso di procedure che utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da almeno due esperti competenti in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire.

Delle attività svolte dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è redatto specifico provvedimento finale di aggiudicazione contenente almeno le seguenti informazioni:

- l'oggetto ed il valore del contratto;
- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della scelta;
- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate non idonee o non congrue o non convenienti;
- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, eventualmente, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende appaltare a terzi;
- se del caso, le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare la fornitura del bene o servizio.

#### **Art. 8 – Contratto**

Per gli affidamenti, di importo inferiore a 40.000 euro, è consentito procedere alla formalizzazione del contratto mediante scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica certificata.

Per gli affidamenti, di importo superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria, è consentito procedere alla formalizzazione del contratto mediante atto pubblico notarile informatico ovvero mediante scrittura privata. In entrambi i casi, il contratto deve contenere, in modo semplificato:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e di quelli tecnico-professionali, ove richiesti;
- le modalità per accertare la regolare esecuzione del servizio o della fornitura svolte.

Laddove si verifichi la mancata sussistenza anche di un solo dei requisiti il contratto è risolto di diritto, con effetto retroattivo, fermo il diritto per l'aggiudicatario ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell'affidamento.

Per espressa previsione dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. non si applica il termine dilatorio stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del fornitore.

#### **Art. 9 – Garanzie**

A garanzia della regolare esecuzione del contratto può essere richiesta al fornitore, una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva), in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii..

#### **Art. 10 – Verifica delle prestazioni**

Tutte le prestazioni contrattuali derivanti dalle acquisizioni sotto la soglia comunitaria di beni e servizi sono soggette a verifica con le modalità stabilite dalle norme vigenti e specificate nei singoli contratti. Tali verifiche sono necessarie al fine di provvedere al pagamento della fornitura e o prestazione di servizi.

#### **Art. 11 – Inadempimento dei contratti**

In caso di inadempimento grave ed accertato dell'appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà riservate alla Società dal contratto.

#### **Art. 12 – Subappalto**

Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire è ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. Si precisa tuttavia che il limite del 40% potrà essere oggetto di valutazioni all'interno delle singole procedure e, se del caso, nel rispetto della normativa comunitaria, aumentato di valore.

#### **Art. 13 – Divieto di cessione del contratto**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della Società al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

#### **Art. 14 – Modalità di risoluzione dei conflitti**

I contratti sottoscritti ai sensi del presente atto potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto

nel disposto dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., in quanto applicabile.

**Art. 15 – Accesso agli Atti**

Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente atto si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

**Art. 16 – Notifiche e comunicazioni**

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata all'operatore economico del domicilio indicato nel contratto o nell'offerta.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni da parte dell'operatore economico possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali comunicazioni, disposti da leggi e regolamenti.

**Art. 17 – Adeguamenti normativi automatici**

Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa di rango superiore al presente Regolamento troverà immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare espressamente le previsioni del Regolamento stesso.

**Art. 18 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii e nelle linee guida dell'ANAC approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità, nonché, per i rapporti contrattuali, quelle stabilite dal Codice Civile.